

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALA, DERIU, LIGIOS, FERRALASCO,  
GIOVANNETTI, PINNA e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1979

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, concernente facilitazioni di viaggio in favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — I presentatori del disegno di legge hanno riscontrato l'opportunità di promuovere un provvedimento di modifica alla legge n. 271 che, nello spirito originario della norma, ne ampli la portata, eliminando limitazioni e difficoltà di applicazione risultanti dal testo attuale e ne renda più agevole e aderente alla normativa generale in vigore l'emanazione dei provvedimenti conseguenti.

I principali punti che hanno costituito difficoltà e causa di ritardo nell'applicazione della legge n. 271 sono i seguenti, per ciascuno dei quali si propone modifica o eliminazione, come appresso indicato, per cui è sembrato opportuno raggiungere lo scopo prefisso con la modifica dell'articolo 1:

1) modifica del termine « passaggio in seconda classe » in quello di « classe turistica o equivalente », più aderente alla realtà in quanto la seconda classe è praticamente scomparsa dalla terminologia commerciale;

2) eliminazione della dizione « ...società concessionarie dei servizi... » in quanto la gestione di linee marittime non è soggetta ad alcun provvedimento sia pur assimilabile alla « concessione » come atto amministrativo;

3) modifica della dizione usata all'articolo 1 « ...con le quali il Ministro per gli affari esteri... » in quella di « Ministero degli affari esteri » per consentirne l'applicazione in aderenza agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, specie considerato il limitato impegno finanziario che la legge comporta;

4) eliminazione della necessità di « sentire » i Ministri della marina mercantile e dei trasporti sulla convenzione in quanto, trattandosi della stipula di un normale contratto nell'ambito dell'autonomia del Ministero degli affari esteri e non comportando interventi specifici rientranti nella competenza dei succitati Ministeri, si traduce in un vincolo

procedurale e di forma senza contenuto sostanziale;

5) eliminazione, per le ragioni di cui sopra, anche del concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e del tesoro, anch'essi causa di ritardo ma non di apporto sostanziale, specie considerato che l'articolo 103 del Regolamento alla legge di contabilità generale dello Stato, nei cui limiti rientra il caso in esame, già prevede il decreto ministeriale di approvazione del contratto, senza alcuna necessità di concerto;

6) inserimento esplicito del Ministero dei trasporti — Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — tra i soggetti con i quali stipulare la convenzione, evitando dubbi interpretativi ed eventuali sindacati di legittimità che, secondo la precedente formulazio-

ne, potrebbero validamente ritenere limitata soltanto a « società concessionarie » l'applicazione della legge.

In proposito, si fa presente che il Ministero dei trasporti è disponibile all'applicazione della legge per l'inserimento nella convenzione delle navi traghetto per la Sardegna, gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sia pure limitatamente al solo « passaggio di ponte ».

Il disegno di legge di cui si tratta, esaminato in sede referente dalla Commissione affari esteri, fu approvato dal Senato in aula nella scorsa legislatura nella seduta del 6 ottobre 1978 e successivamente trasmesso alla Camera dei deputati dove non potè essere discusso e approvato per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico*

L'articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271, è sostituito con il seguente:

« Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonchè dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge ».